PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

di Equitalia Giustizia SpA

PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ

(approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta dell'8 agosto 2018 e aggiornato nella seduta del 8 ottobre 2025)

SOMMARIO

Art.1 Definizioni 3
Art.2 Ambito di applicazione e finalità 3
Art.3 Efficacia e contenuto degli obblighi dell'Operatore 4
Art.4 Obbligo di segnalazione alla Società 5
Art.5 Obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria 5
Art.6 Obblighi di Equitalia Giustizia SpA 5
Art.7 Sanzioni 6
Art.8 Efficacia 6
Art.9 Foro competente 6

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, in base al quale "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, recante *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici* e ss. mm. e ii.;

VISTA la determinazione ANAC n.1134 dell'8 novembre 2017, recante *Nuove linee guida per l'attuazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici*;

VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di Equitalia Giustizia SpA, reperibile sul sito istituzionale;

VISTO il Codice etico di Equitalia Giustizia SpA, reperibile sul sito istituzionale;

VISTO il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale.

DISPONE

Art.1 Definizioni

1. Ai fini del presente documento si intende per:
 a. "Protocollo" il presente documento recante *Protocollo di legalità per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di Equitalia Giustizia SpA*;
 b. "Società" o "EqG" Equitalia Giustizia SpA;
 c. "Operatore economico" o "Operatore" gli operatori economici che intervengono nell'ambito di procedure di affidamento e gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelle escluse dall'ambito di applicazione del d.lgs. n.36/2023 e, in generale, quelle effettuate per la sottoscrizione di accordi o convenzioni;
 d. "Codice dei contratti" o "Codice" il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 e ss. mm. e ii..

Art.2 Ambito di applicazione e finalità

1. Il Protocollo si applica alle procedure di affidamento e gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi comprese quelle escluse dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti e, in generale, effettuate per la sottoscrizione di accordi o convenzioni.
2. Il Protocollo rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive e comunque tendenti a inficiare il corretto svolgimento dell'azione

amministrativa nell'ambito delle procedure avviate e dei contratti, accordi o convenzioni stipulati dalla Società. A tale fine il Protocollo disciplina le regole e i comportamenti ai quali devono attenersi gli Operatori e il personale di EqG, con l'obiettivo di rafforzare comportamenti già doverosi sia per la Società che per gli Operatori.

3. Il Protocollo stabilisce la reciproca e formale obbligazione della Società e degli Operatori economici a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
4. L'accettazione del Protocollo costituisce presupposto necessario e condizionante la partecipazione alle procedure di affidamento e/o la stipula dei contratti, degli accordi e delle convenzioni.
5. Il Protocollo integra e non sostituisce gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni interne di EqG in ordine alla partecipazione alle procedure di affidamento e alla esecuzione di accordi e contratti di lavori, servizi e forniture.

Art.3 Efficacia e contenuto degli obblighi dell'Operatore

1. Fino alla completa esecuzione del contratto, accordo o convenzione stipulati, l'Operatore accetta, senza riserve ed eccezione alcuna, il contenuto del Protocollo e le sanzioni previste in caso di inadempimento, conformando la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Operatore assume espressamente e in particolare gli obblighi di:
 a. non offrire, accettare o richiedere somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcene la corretta e regolare esecuzione;
 b. non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente o a essi allegati, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta o i criteri di scelta del contraente da parte della Società;
 c. astenersi dalla partecipazione a procedure alle quali partecipino altri Operatori rispetto ai quali sussista una situazione di controllo o di collegamento - formale o sostanziale - e di non accordarsi con altri partecipanti alla procedura al fine di limitare la libera concorrenza;
 d. rendere noti alla Società, su richiesta, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto, accordo o convenzione stipulati con la Società stessa;
 e. far rispettare il Protocollo anche agli eventuali subappaltatori e subcontraenti. A tale fine la clausola che prevede il rispetto del Protocollo dovrà essere inserita nei i contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti;
 f. informare prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, in merito al Protocollo e agli obblighi in esso contenuti, vigilando scrupolosamente sulla loro osservanza;
 g. rispettare e far rispettare gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui ai successivi Art.4 e Art.5.

Art.4 Obbligo di segnalazione alla Società

1. L'Operatore si obbliga a segnalare tempestivamente alla Società:
 a. ogni richiesta illecita di denaro, prestazione o altra utilità, nonché qualsivoglia tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione da parte di dipendenti, addetti o soggetti comunque interessati, che possano influenzare le decisioni relative alla procedura in atto;
 b. ogni situazione di controllo o di collegamento di cui al precedente Art.3, comma 2, lett. c;
 c. eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Società.
2. Analogo obbligo di segnalazione riguarda l'eventuale offerta di protezione avanzata nel corso dell'esecuzione dei contratti nei confronti di un proprio rappresentante, agente, dipendente o collaboratore.
3. L'Operatore vigila affinché l'obbligo di segnalazione sia osservato dai propri collaboratori e dipendenti nell'esercizio delle rispettive funzioni, nonché da ogni altro soggetto che intervenga per conto dell'Operatore, a qualunque titolo, in fase di selezione e nell'esecuzione del contratto.

Art.5 Obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria

1. Gli obblighi previsti nel Protocollo non sono in ogni caso sostitutivi dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di fatti o circostanze che evidenzino comportamenti estorsivi o altre forme di illecita interferenza.
2. L'Operatore si impegna sin d'ora a denunciare immediatamente all'Autorità giudiziaria e/o alle Forze dell'ordine ogni tentativo di concussione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura illecita, in qualsiasi forma esso si manifesti (quali, a titolo esemplificativo, richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a imprese terze, danneggiamenti o furti di beni personali e/o dell'impresa) nei confronti dell'Operatore stesso, degli organi sociali, dei dipendenti e/o dei loro rispettivi familiari.

Art.6 Obblighi di Equitalia Giustizia SpA

1. La Società conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A tal fine si impegna a rendere pubblici i dati riguardanti la procedura di affidamento, in adempimento degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, con particolare riguardo a quelli previsti dal Codice dei contratti, dalla legge n.190/2012 e ss. mm. e ii., dal d.lgs. n.33/3013 e ss. mm. e ii. e dalle indicazioni fornite in materia da ANAC.
2. La Società informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di affidamento e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del contratto relativo, circa il Protocollo e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. È fatto obbligo al personale della Società, impiegato a ogni livello nelle procedure di affidamento e nella esecuzione dei contratti, di rappresentare immediatamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e all'Organismo di vigilanza di Equitalia Giustizia SpA i fenomeni corruttivi ovvero le fattispecie illecite comunque rilevanti.

4. La Società attiva le procedure di legge e aziendali nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo del presente articolo e alle disposizioni contenute nel Codice etico di Equitalia Giustizia SpA.

Art.7 Sanzioni

1. La Società formalizza l'accertamento delle violazioni del Protocollo all'esito degli accertamenti istruttori condotti, nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. L'Operatore economico è consapevole e accetta senza riserve che, in caso di accertamento, da parte della Società, del mancato rispetto anche di una solo degli obblighi assunti con il Protocollo, oltre alla segnalazione agli Organi competenti, potranno essere applicate, a seconda del momento in cui interviene l'accertamento, le sanzioni seguenti:
 a. esclusione dell'Operatore economico dalla gara o dalla procedura;
 b. escussione della garanzia provvisoria;
 c. risoluzione di diritto del contratto sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. civ., fatto salvo in ogni caso il diritto della Società all'eventuale risarcimento del danno subito;
 d. escussione della garanzia definitiva di buona esecuzione del contratto.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo non integrano né sostituiscono quelle previste dalla normativa vigente e da altre disposizioni contrattuali.

Art.8 Efficacia

1. Il Protocollo e le sue modifiche entrano in vigore con la pubblicazione sul sito istituzionale e sono efficaci fino a nuove determinazioni della Società.

Art.9 Foro competente

1. Il foro competente a risolvere ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del Protocollo è quello di Roma.